



Autorità Nazionale Anticorruzione

**Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”**

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.... del

Relazione illustrativa



Autorità Nazionale Anticorruzione

In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 5/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché di alcuni elementi necessari a permettere lo sviluppo del processo informatico di iscrizione e aggiornamento dell'albo delle commissioni giudicatrici e di alcuni suggerimenti pervenuti da diversi interlocutori.

In particolare, il decreto correttivo, ha previsto l'obbligo di scegliere il Presidente tra gli esperti selezionati dall'Autorità per gli affidamenti relativi a contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.

Inoltre, per i contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, lascia alla stazione appaltante la possibilità di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell'ambito di propri esperti interni previa richiesta e confronto con l'Anac.

Infine, è introdotto un periodo transitorio in relazione alla piena interoperabilità delle banche dati che attribuisce alle stazioni appaltanti la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari.

Nel dettaglio si illustrano di seguito le modifiche di maggiore impatto:

- è stato inserito in Premessa il punto 4 per tener conto dei contratti ad elevato contenuto tecnologico o innovativo. Per queste tipologie contrattuali la stazione appaltante dovrà, entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta, inviare una richiesta motivata all'Autorità per selezionare i componenti al proprio interno;
- al paragrafo 1, punto 1.2, lett. c) è stata eliminata la descritta ipotesi sulla modalità di rotazione che verrà meglio esplicitata nel Regolamento;
- al paragrafo 1, punto 1.5 è previsto l'obbligo, per la stazione appaltante, di comunicare all'Autorità entro 3 giorni l'avvenuta pubblicazione della commissione di gara. Il software di acquisizione dei dati ed il regolamento potranno eventualmente definire un eventuale dettaglio dei dati da comunicare;
- al paragrafo 2, punto 2.2, lett. f) è previsto che tra gli incarichi, l'acquisizione di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) è valutabile oltre che con riferimento alla contrattualistica pubblica anche in relazione ai settori di competenza;
- al paragrafo 2, punto 2.5, lett. d) si prevede espressamente la possibilità dell'assenza di una copertura assicurativa nei casi in cui i commissari siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come componenti interni;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- al paragrafo 2, punto 2.10 la dizione “professionisti” è stata modificata in senso più ampio con quella di “esperti”;
- al paragrafo 4, il punto 4.5 è stato spostato dalla parte intitolata “L’iscrizione all’Albo” a quella intitolata “L’aggiornamento dell’Albo” in quanto riguarda più che altro soggetti già iscritti;
- al paragrafo 4, nella parte intitolata “L’iscrizione all’Albo”, è stato inserito il punto 4.5, che tiene conto delle verifiche effettuate dalle stazioni appaltanti con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice;
- al paragrafo 4, punto 4.8 è stato specificato l’obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, in riferimento alla nuova versione dell’art. 216 c. 12 e all’art. 77 c. 9 del codice, relativamente al mancato possesso dei requisiti o della mancata dichiarazione sull’incompatibilità accertata nella fase di verifica;
- al paragrafo 4, punto 4.12 si è ampliato il riferimento alle cause di “non nominabilità” indicando anche la mancanza dell’autorizzazione al dipendente da parte della stazione appaltante;
- al paragrafo 4, punto 4.14 si è inserita l’esplicitazione che le richieste “da parte di ANAC” comportano l’applicazione dell’art 213 c. 13 del Codice;
- al paragrafo 4, punto 4.15 si è eliminata, in una visione di semplificazione della gestione dell’albo, la previsione della sanzione;
- al paragrafo 5 intitolato “Periodo transitorio”, punto 5.1 si è indicato il termine per l’adozione del Regolamento al 31 dicembre 2017.